

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. – ONLUS

Via Montecassino 8

20900 – MONZA – MB

Cod. fisc. 94604380157

Iscritta all'albo organizzazioni volontariato al n. MI-400

*** * * * ***

VERBALE DI ASSEMBLEA del 10 ottobre 2020

In data 10 ottobre 2020 alle ore 15.15 in Monza presso l'orto di via Riva ha luogo l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione, essendo la prima convocazione prevista per il 9 ottobre andata deserta, dell'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.D.V. – O.N.L.U.S." A sensi di statuto assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio Maurizio Isolani ed i presenti chiamano a fungere da segretario Giorgio Giani. Il presidente verifica la presenza dei consiglieri Diego Fiorucci, Giorgio Giani, Marcello Silvestri, Martin Etchevers, Danilo Civati. Verifica inoltre la presenza in proprio di N. 16 soci su 85. Fa quindi presente che ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, dichiara aperta la seduta e valida per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendoci a deliberare la seduta viene tolta alle ore 15.40

Il segretario

(Giorgio Giani)



Il presidente

(Maurizio Isolani)



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. – O.N.L.U.S.

STATUTO

Art. 1)

E' costituita l'associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. – O.N.L.U.S.", assumerà la denominazione "Q.d.V. ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ETS" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico

SEDE

Art. 2)

L'associazione ha sede in Monza. Il consiglio direttivo può, con una sua deliberazione, trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della regione Lombardia.

DURATA

Art. 3)

L'associazione ha durata illimitata.

SCOPO

Art. 4)

L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale; ponendo questo come base costitutiva del proprio agire, intende, con l'impegno concreto dei volontari, offrire un servizio alle persone con disabilità con particolare riguardo al diritto al tempo libero degli stessi.

Condivide le motivazioni e le finalità della cooperativa sociale Lambro, quali sono espresse nel suo statuto e si propone di affiancarsi alla stessa nel completamento della formazione



degli utenti beneficiari del servizio.

L'associazione ha scopo di organizzare e gestire attività ludico-ricreative di interesse sociale e promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, rientrando nelle fattispecie dell'art. 5 comma 1 lettere i), W).

L'attività dell'organizzazione si declina in opere di solidarietà sociale, prevalentemente a favore di persone terze con disabilità e delle loro famiglie, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, a mezzo di prestazioni gratuite.

Nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività:

- Conoscere e studiare i reali bisogni del disabile, instaurando, se possibile, un legame con la famiglia;
- Ottenere miglioramenti nello stato di disabilità e scoprire eventuali potenzialità per l'inserimento nella società civile;
- Promuovere iniziative per e con la partecipazione della persona disabile e del volontario, al fine di instaurare un rapporto di amicizia;
- Sensibilizzare il territorio alla realtà della disabilità o dell'emarginato, con particolare riguardo al diritto di ognuno al proprio tempo libero;
- Coordinare i volontari per poter offrire servizi più efficaci e propositivi;
- Promuovere e favorire una formazione di base sulla disabilità per tutti i volontari;
- Intervenire presso le istituzioni pubbliche, ai fini delle applicazioni delle leggi nazionali e regionali sulla disabilità

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni

contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17

Art. 5)

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

Art. 6)

Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. L'ammissione si perfeziona nel momento di sottoscrizione del modulo di iscrizione. Il Consiglio di riserva di non accettare le domande di ammissione qualora la persona non venga ritenuta idonea, a suo insindacabile giudizio.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione, cosicchè risulti garantita l'effettività del rapporto associativo e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Handwritten notes in blue ink:
15/12/17
15/12/17
15/12/17

Art. 7)

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione inviata all'associazione.

Le quote sono intrasferibili.

Art. 8)

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.

PATRIMONIO

Art. 9)

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10)

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori o il revisore dei conti, se previsto da disposizioni di legge ovvero se eletto dall'assemblea.

Tutte le cariche sociali sono a titolo esclusivamente gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione.

ASSEMBLEA

Art. 11)

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei soci.

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale
- qualora previsto il bilancio sociale

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio direttivo;
- alla nomina del Collegio Revisori;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

Art. 12)

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante avviso affisso presso la sede sociale ovvero con ogni mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, quale lettera, mail, fax sms, da esporre o inviare almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Art. 13)

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo o del collegio dei revisori, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14)

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a nove membri, scelti fra i soci.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 15)

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di

due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 16)

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il rendiconto e la relazione annuale sull'esercizio della gestione, predispone, se previsto, il bilancio sociale

Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del Dlgs 117/17

PRESIDENTE

Art. 17)

Se non già nominato dall'assemblea, il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Art. 18)

Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

ESERCIZI SOCIALI E RENDICONTO

Art. 19)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il rendiconto dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'organizzazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 Dlgs 117/97.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 20)

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio Regionale del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1 del d.lgs 117/2017 qualora attivo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1 del d.lgs 117/2017.

REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 21)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro

NORME APPLICABILI

Art. 22)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

NORMA TRANSITORIA

Art. 23)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS cessa efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Dlgs 117/17

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts

Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Monza, 10 ottobre 2020

